

**ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA**

**ALL'ILL.MO PRESIDENTE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI**

PETIZIONE

(ex Articolo 50 della Costituzione)

Presentatore:

Luca Marco COMELLINI

nato a ROMA il 24 agosto 1965

Residente in Cerveteri (RM) alla Via Passo di Palo n. 27

“MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MARZO 2000, N. 78 E ALLA LEGGE 1 APRILE 1981, N. 121”

Cerveteri, 14 maggio 2009

Illustrissimo Presidente del Senato della Repubblica, Onorevoli Senatori,

Illustrissimo Presidente della Camera dei Deputati, Onorevoli Deputati,

la presente petizione è volta a chiedere l'adozione di un provvedimento legislativo che ponga termine al crescente senso di insicurezza degli italiani.

Legalità e giustizia sono aspetti di una società che devono necessariamente essere legati a quelli economici e sociali di un paese. Il binomio è quasi scontato: con un maggior grado di benessere sociale non solo i reati sono inferiori nel numero, ma anche la percezione della sicurezza diffusa tra la popolazione è di gran lunga superiore.

Quando si vive in una condizione di disagio (e per disagio non si intendono solo situazioni estreme, ma anche l'incertezza della precarietà, il dramma "della quarta settimana"), anche la dimensione sociale globale appare più minacciosa: ci si sente indifesi, meno protetti, più sfiduciati verso il prossimo e verso le Istituzioni.

Attualmente il nostro Paese vive una fase storica in cui il disagio è generalizzato, le condizioni economiche, politiche e sociali comunicano agli italiani un forte senso di insicurezza che genera timore.

L'Italia è diventata, negli ultimi anni, terra di immigrazione di massa e di colpo le nostre città si sono riempite di China Town, Marrakech, Dacca. Questo processo non è stato lento e graduale come è avvenuto in altre città d'Europa, ma è stato veloce e inaspettato e in ogni caso non accompagnato da una cultura radicata e preparata.

La politica del Governo, dal canto suo, così fortemente frammentaria e indecisa, comunica un forte senso d'inaffidabilità: basti considerare quanti parlamentari sono indagati per reati di vario tipo. Inoltre la stessa classe dirigente ha promulgato leggi discusse facendole apparire come la panacea irrinunciabile per i disagi degli Italiani.

L'uso strumentale dei mass media per esasperare all'ennesima potenza tutte le direttrici che esprimo il disagio, con una continua spettacolarizzazione della cronaca e dei più disparati drammi sociali sta portando la popolazione a demonizzare alcune categorie sociali o etnie senza preoccuparsi di delinearne i confini e tratteggiare i contorni.

A poco serve tranquillizzare la popolazione con spettacolari azioni delle Forze dell'ordine o dei militari perché tali sono vissute con distacco e timore, lontane dalla vita quotidiana dalla maggior parte delle persone, facendo sì che il senso di insicurezza si diffonda a livello di quartiere.

La crescente crisi economica che ha determinato un radicale taglio delle risorse destinate alla sicurezza del Paese impone al Parlamento di adottare scelte coraggiose, logiche e razionali che consentano alla popolazione di ritrovare nelle Istituzioni quegli indispensabili riferimenti capaci di offrire concretamente quella sicurezza che allontani i timori e riaffermi lo stato di diritto su cui poggia una democrazia compiuta.

È necessario ridare fiducia alle famiglie, nuclei essenziali della società, che temono per i loro figli, per i propri beni, garantendo concretamente la presenza delle Forze dell'ordine sul territorio.

Se si vuole garantire l'efficienza delle Istituzioni e quindi riportare a livelli accettabili il senso della sicurezza percepito dalla popolazione è indispensabile e prioritario ridurre la duplicazione delle spese che necessariamente si hanno quando sul territorio operano contemporaneamente le Forze di polizia a ordinamento civile e quelle a ordinamento militare

Per fare questo si rende necessaria l'approvazione della seguente proposta di legge che prevede una ricollocazione del personale dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'Interno e degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza nell'ambito esclusivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

1) L'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78 è sostituito con il seguente:

“1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare l'ordinamento ed i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità con i contenuti della legge 1 aprile 1981, n. 121,:

a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.

b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, secondo linee coerenti con le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica del 30/01/2008 n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.”

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo

riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.”

- 2) Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 è sostituito con il seguente:
“2. Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.”.

Articolo 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Cerveteri lì, 14 maggio 2009

Luca Marco Comellini



Allegato: Patente tipo “B” n. [REDACTED] rilasciata dal Prefetto di Roma il [REDACTED]